



MOZIONE n. 1718 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 settembre 2024.

OGGETTO: In merito all'estensione della gratuità del biglietto di ingresso ai luoghi della cultura per tutti coloro che si trovano in condizione di disoccupazione.

Il Consiglio regionale

Premesso che l'articolo 27, comma 1, della Dichiarazione Universale dei diritti umani recita: "ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici";

Rilevato che un'ottica volta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale non può prescindere dalla necessità di ampliare le possibilità di accesso ai luoghi della cultura, con particolare riferimento ai musei;

Ricordato che in Europa l'accesso ai musei è caratterizzato da disposizioni che variano dalla gratuità della visita nella maggioranza dei musei britannici, ad esempio British Museum, National Gallery, Tate Modern, in Francia, tra gli altri, il Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, al pagamento di un biglietto d'ingresso, passando attraverso la possibilità di un accesso gratuito contemplata in giorni ed in fasce orarie stabilite, in Italia si concretizza nell'iniziativa assunta dell'ex Ministero per i beni e le attività culturali "Domenica al museo", in virtù della quale l'ingresso a tutti i musei e le aree archeologiche statali risulta gratuito ogni prima domenica del mese, oltreché in occasione di particolari avvenimenti programmati sia in ambito nazionale che locale;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato);

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 (Biglietti di ingresso), comma 1, del sopracitato reg. min. adottato con d.m. cultura 507/1997 "l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è consentito di regola dietro pagamento di un biglietto (...)";

Considerato che:

- in base all'articolo 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito) del menzionato sopracitato reg. min. adottato con d.m. cultura 507/1997, l'ingresso nei luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, è gratuito per una serie di categorie, tra le quali i visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- l'ingresso gratuito risulta altresì consentito, tramite esibizione di un documento attestante l'appartenenza ad una delle seguenti categorie di persone: guide turistiche ed agli interpreti dell'Unione europea (UE) nell'esercizio della propria attività professionale; personale docente della scuola, a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'UE accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'Istituto o del luogo della cultura; docenti e studenti iscritti per l'anno accademico in corso alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli stati membri dell'UE; docenti e a studenti iscritti per l'anno accademico in corso alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'UE;
- ulteriori gratuità sono previste per gli allievi dei corsi di alta formazione delle del Ministero della cultura quali l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, la Scuola per il restauro del mosaico. (Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lettera circolare protocollo 2288 del 19 aprile 2001), per i cittadini italiani residenti all'estero, per i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Considerato che alcune delle ulteriori forme di agevolazione previste dalle norme vigenti prevedono un importo di 2 euro per il biglietto di ingresso in favore dei cittadini dell'UE di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni, le medesime agevolazioni si applicano ai cittadini di stati non facenti parte dell'UE, a condizione di reciprocità; la possibilità di utilizzare sia il cosiddetto "Bonus diciottenni", sia la "Carta del docente" per accedere nel primo caso a tutti i luoghi della cultura statali a pagamento, nel secondo agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee con percorso separato dall'ordinario percorso di visita;

Considerato:

- la mozione del Consiglio regionale 13 settembre 2023, n. 1313 (In merito all'estensione della gratuità del biglietto di ingresso ai luoghi della cultura a tutti gli studenti universitari), nel corso del cui esame in aula veniva, da più parti, manifestata la necessità di estendere anche a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, il cui tasso a livello nazionale nel giugno 2023 risultava pari al 7,4 per cento, la possibilità accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura statali. (fonte ISTAT);
- che "La Cultura e l'Arte rappresentano per il cittadino (italiano, europeo, mondiale) l'espressione di un diritto soggettivo collettivo, ovvero costituisce l'oggetto di una pretesa, qualificabile alla stregua di un interesse legittimo, a godere, dentro limiti di compatibilità con l'interesse collettivo, della Cultura e dell'Arte". (M. Lorusso, 29 ottobre 2016, in www.diritto.it).

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo, affinché, in considerazione di quanto espresso in narrativa in merito al diritto per tutti all'accesso alla cultura, ed in analogia con quanto richiesto con la sopracitata mozione 1313/2023, si possa procedere ad una modifica della normativa vigente, a partire dal sopracitato reg. min. adottato con d.m. cultura 507/1997, al fine prevedere l'estensione della gratuità del biglietto d'ingresso ai luoghi della cultura anche per tutti coloro che si trovano in condizione di disoccupazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli